

CONDIZIONI GENERALI DI ADVANTECH EUROPE B.V. DI SON (VICINO EINDHOVEN)

ARTICOLO 1: APPLICABILITA' DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Le condizioni previste al presente contratto si applicano a tutti i contratti – incluso i contratti futuri – nel cui contesto Advantech Europe B.V., Son, qui di seguito denominata “Advantech”, fornisce o rende disponibili articoli o software, a qualunque titolo – incluso acquisto, licenza o contratto – o esegue qualsiasi altro servizio, e a qualunque rapporto creato in questo contesto. I termini “prodotto” o “articolo” sono presi di seguito anche per indicare il software e la prestazione di un servizio, salvo che sia chiaramente il caso contrario. Tutte le parti designate da Advantech per l'esecuzione del presente contratto possono fare affidamento su tali condizioni generali. Alla controparte di Advantech va fatto di seguito riferimento come “cliente”. Le condizioni generali sottoposte a Advantech dal cliente in qualsiasi momento sono di seguito esplicitamente respinte.

ARTICOLO 2: CONCLUSIONE E CONTENUTO DEL CONTRATTO; SICUREZZA

1. Salvo diversamente stabilito, tutte le offerte fatte da Advantech sono senza vincolo. Advantech è autorizzata a revocare l'offerta durante un periodo di tre giorni lavorativi dopo ricezione dell'accettazione. In sua debita osservanza, il contratto tra Advantech ed il cliente sarà concluso quando il cliente accetterà incondizionatamente l'offerta di Advantech o quando Advantech accetterà l'ordine del cliente, salve altre condizioni o pattuizioni. Se Advantech emette una conferma o un'accettazione scritta, il suo contenuto è considerato accettato, salvo che il cliente si opponga in forma scritta entro tre giorni lavorativi dall'invio della conferma o accettazione scritta. In riferimento ai prezzi, Advantech si riferisce alle disposizioni contenute nell'articolo 3. Per il software si prega di fare riferimento all'articolo 5 o altri.
2. La rescissione da un contratto appena concluso su richiesta del cliente può avere luogo solo se Advantech esprime il suo consenso per iscritto; tale

consenso sarà sempre dato a condizione che siano risarciti tutti i costi incorsi da Advantech ed il danno subito, inclusa la perdita di guadagno.

3. Advantech è sempre autorizzata ad esigere la clausola di sicurezza adeguata prima che il contratto sia concluso. Anche dopo la conclusione del contratto, Advantech è autorizzata a fare ciò qualora abbia motivi ragionevoli per sospettare che il cliente non adempierà ai suoi obblighi. Questo caso si presenterà sempre qualora il cliente non riuscisse a soddisfare una rivendicazione pagabile a Advantech nonostante una notifica di inadempienza.
4. Il cliente (potenziale) corre il rischio di un inesatto passaggio di informazioni se ciò viene fatto oralmente.
5. Se Advantech mostra o sottopone al cliente documentazione, immagini, campioni o modelli, in ogni modo qualunque altra cosa, ciò servirà semplicemente a fini di riferimento; l'esigenza di un articolo/servizio non risponde necessariamente a tale descrizione, salvo e in quanto esplicitamente pattuito il contrario tra le parti.
6. Salve diverse pattuizioni scritte, in riferimento ai prodotti da consegnare/rendere disponibili per consegna, Advantech non sarà mai obbligata a fare di più che consegnare/rendere disponibili detti prodotti in accordo alle proprie spiegazioni contenute nella sua documentazione. Questa documentazione è disponibile al cliente per iscritto in forma di opuscoli o diversamente, e/o elettronicamente mediante pubblicazione sul sito web. Salvo che il cliente non indichi in modo specifico diversamente, Advantech supporrà che il cliente abbia consultato questa documentazione entro e non oltre il momento dell'ordine, e che comprenda e la accetti. Le comunicazioni date da Advantech (oralmente o diversamente) – incluso il caso in cui Advantech dà comunicazione su come utilizzare i suoi prodotti – non sono intese, data circostanza alcuna, vincolare Advantech per spiegazioni che non siano quelle trovate nella documentazione di cui sopra, salvo diverse pattuizioni scritte. Solo il cliente determina il fine per il quale utilizza i prodotti, senza che Advantech accetti responsabilità alcuna per la loro idoneità a quel particolare fine, salvo che l'idoneità di un prodotto ad un fine specifico appaia esplicitamente dalla documentazione suddetta.

ARTICOLO 3: PREZZI; PAGAMENTO E COSTI

1. Salve altre esplicite indicazioni scritte fornite da Advantech, i prezzi indicati:
 - (a) si basano sui prezzi di Advantech in vigore nel momento in cui l'ordine viene confermato;
 - (b) si basano sulle condizioni di consegna indicate nell'articolo 4, comma 1, o singolarmente pattuite con il cliente;
 - (c) escludono IVA, imposte di importazione/esportazione e altre imposte, tasse e dazi;
 - (d) escludono costi di montaggio, installazione e commissione, salvo diverse pattuizioni esplicite;
 - (e) se Advantech deve (anche) eseguire il lavoro specificato nella clausola precedente: i prezzi si basano sull'ipotesi che il cliente adempierà ai suoi obblighi specificati nell'articolo 6.
2. Advantech è autorizzata a regolare i prezzi pattuiti con il cliente se e per quanto i determinanti di costo per il prodotto cambiano tra la data del contratto di acquisto e la data di consegna.
3. Salve diverse pattuizioni, il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni data fattura al conto indicato nella fattura o altrimenti in contante negli uffici di Advantech. Il cliente non può, data circostanza alcuna, riservarsi i diritti di compensazione o sospensione della prestazione. Non appena il termine di pagamento è scaduto, il cliente risulterà inadempiente, senza esigenza alcuna di notifica, e dovrà l'interesse sul totale finale della fattura proporzionato al tasso di interesse legale come specificato nell'articolo 6:119a del Codice Civile Olandese. Dopo ciascun periodo di un anno, l'importo su cui è calcolato l'interesse verrà aumentato dall'interesse dovuto quell'anno.
4. Se Advantech ha motivi ragionevoli per sospettare che il cliente non farà fronte ai suoi obblighi, come specificato nell'articolo 2, comma 3, Advantech sarà autorizzata a riscuotere la somma dovuta alla consegna nei Paesi Bassi e – in riferimento alle spedizioni destinate a consegne all'estero – a richiedere il pagamento anticipato del prezzo di acquisto e, dove si presenta l'occasione, dei costi di trasporto.
5. Il cliente dovrà risarcire a Advantech tutte le spese stragiudiziarie e giudiziarie qualora non dovesse adempiere al pagamento della somma dovuta, nonostante un avvertimento che lo richieda, e Advantech affiderà la richiesta di

risarcimento ad una terza parte. In riferimento a suddette spese, il cliente sarà tenuto a corrispondere a Advantech una somma calcolata in maniera proporzionale alla tariffa richiesta dal consulente legale della stessa per prestazioni simili che verrà stabilita per unità di tempo, dove ragionevole, più spese eque da corrispondere mediante questo consulente legale a terzi. In riferimento alle spese stragiudiziarie, troveranno applicazione almeno le tariffe minime generalmente accettate – dove necessario in debita osservanza del relativo rapporto: “lavoro preliminare” – mentre in riferimento alle spese giudiziarie almeno gli importi stabiliti dai tribunali al di fuori dell’applicazione del contratto.

6. I pagamenti che il cliente o terzi devono effettuare saranno sempre applicati in primo luogo a quelle rivendicazioni per cui Advantech non può difendere la ritenzione di titolo e diritto di pegno descritto nell’articolo 7. Nell’osservanza di quanto sopra descritto, i pagamenti saranno applicati in primo luogo a tutte le spese dovute, quindi a tutto l’interesse arretrato e, infine, al debito di capitale di più vecchia data.

ARTICOLO 4: CONSEGNA

1. Salve diverse pattuizioni, la consegna verrà effettuata sempre in modalità franco stabilimento, franco deposito di Advantech a Son.
2. Il cliente è obbligato di fronte a Advantech a prendere immediata consegna dell’articolo acquistato/servizio offerto, appena offerti. Se il cliente non riesce a prendere consegna dell’articolo, l’articolo si considererà consegnato nel momento in cui Advantech offriva l’articolo (con riserva del diritto di Advantech alla risoluzione e/o risarcimento), e Advantech tratterrà tali articoli da quel momento in poi a spese e rischio del cliente. Advantech è autorizzata in quel caso a emettere fattura al cliente, e non deve assicurare l’articolo.
3. I termini massimi di consegna pattuiti sono approssimativi, non fissi – anche se è stata pattuita una data di scadenza specifica o un termine massimo specifico – salvo diverse pattuizioni. Nell’eventualità di tarda consegna, deve essere dato a Advantech un preavviso scritto di inadempienza; deve essere

accordato altresì a Advantech un termine massimo ragionevole entro cui può eseguirsi la consegna, previa la consulenza con quest'ultima.

4. Advantech è autorizzata ad effettuare consegne parziali a patto che ciò sia fatto entro il termine massimo pattuito o entro il periodo prolungato in base al comma precedente/seguito.
5. La data di consegna sarà prolungata se e in quanto il cliente non è riuscito a far fronte ai suoi obblighi verso Advantech, incluso gli obblighi di pagamento e gli obblighi di fornire le informazioni e le risorse necessarie. I tempi di consegna pattuiti sono fissati in previsione che Advantech possa continuare ad operare come previsto nel momento in cui il contratto è stato concluso.
6. L'importanza dei termini e delle modalità di consegna sarà interpretata sulla base dell'ultima edizione degli Incoterms forniti dalla Camera di Commercio Internazionale.
7. Se il cliente desidera restituire gli articoli a Advantech, è necessario il previo consenso di quest'ultima, come fissato nella Politica di Garanzia e Riparazione di Advantech Europe a cui si fa riferimento nell'articolo 9, comma 2.
8. Le disposizioni di questo articolo si riferiscono anche a ciascuna singola consegna nel contesto di un contratto di consegna su chiamata.

ARTICOLO 5: SOFTWARE E PROPRIETA' INTELLETTUALE

1. Se Advantech vende software o articoli contenenti software – o rende disponibile un software con un titolo differente – viene fermamente pattuito tra le parti che nonostante l'uso di parole come “acquisto” o “vendita”, si va semplicemente a concedere una licenza per questo software, ed il software non viene venduto. Questa licenza non è esclusiva e non è subordinata a trasferimento o sub-licenza. Il software in licenza è per uso interno solo del cliente e, salve diverse pattuizioni, solo per l'uso in un elaboratore. Se Advantech, da parte sua, ha ottenuto una sub-licenza per il software, viene fermamente pattuito tra le parti che la parte autorizzata è la proprietaria del software e può riservarsi i diritti di proprietà che lo riguardano. Le disposizioni contenute nell'articolo 4 si applicano *mutatis mutandis* alla concessione della licenza.

2. I diritti sulla proprietà intellettuale con riferimento alla documentazione specificata nell'articolo 2, comma 6, e ad altri documenti – come le offerte – fornite da Advantech al cliente spettano esclusivamente a Advantech. Advantech è autorizzata a richiedere la restituzione di tali documenti.
3. Al cliente è vietato rimuovere o modificare qualsiasi comunicazione in riferimento al diritto di autore, marche, marchi o altri diritti sulla proprietà industriale o intellettuale dal software o da beni mobili forniti.
4. Advantech è autorizzata ad adottare misure tecniche per proteggere l'apparecchiatura ed il software che andrà a fornire.
5. Al cliente è vietato, senza il previo consenso scritto di Advantech, smantellare o decompilare, invertire l'ingegneria, copiare, tradurre, adottare, introdurre variazioni o modificare in tutto o in parte il software fornito da Advantech, tranne dove l'autorizzazione viene concessa come conseguenza delle condizioni della licenza applicabili e in conformità della legge.
6. Se il cliente modifica il software e l'apparecchiatura che Advantech fornisce nel modo da creare un prodotto nuovo e originale, tutti i diritti sulla proprietà industriale e intellettuale, incluso il diritto di autore, in riferimento a questo prodotto nuovo e originale sono assegnati a Advantech senza compensazione.
7. Se Advantech fornisce drivers per permettere il corretto funzionamento dei prodotti hardware, ed insorgono problemi in riferimento al funzionamento di questi drivers, l'onere di dimostrare che il driver è difettoso è a carico del cliente.
8. Se il cliente produce applicazioni con l'aiuto di un pacchetto software fornito da Advantech, il cliente diventa il proprietario di queste applicazioni. Se le applicazioni inventate dal cliente non funzionano correttamente, ed è opinione del cliente che ciò è la conseguenza di un difetto del software fornito da Advantech, l'onere di dimostrare che si tratta di questo caso è a carico del cliente.
9. Se Advantech è incaricata dal cliente di inventare componenti di software, come, per esempio, un componente Active X, il cliente ne diventa il proprietario dietro pagamento, salve diverse pattuizioni. Se il cliente asserisce che il software prodotto da Advantech è difettoso, l'onere di dimostrare ciò è a carico del cliente.

ARTICOLO 6: INSTALLAZIONE DI HARDWARE E SOFTWARE

1. Qualsiasi lavoro di montaggio o installazione verrà eseguito a spese del cliente, salve diverse pattuizioni. L'interconnessione di articoli forniti da Advantech o l'installazione di software non sono inclusi nel prezzo, salve diverse pattuizioni. L'accoppiamento con apparecchiatura e/o software esistenti viene implementato soltanto se esplicitamente pattuito e dietro pagamento in base alle tariffe in vigore di Advantech. Il sito di installazione deve soddisfare le esigenze tecniche e – se appropriato – le singole esigenze pattuite da Advantech ed i suoi clienti.
2. Il lavoro di montaggio/installazione/commissione sarà ritenuto completato (approvato) nel primo dei seguenti momenti nel tempo:
 - a. il momento in cui il cliente riconosce il lavoro, dopo l'apposito controllo, o commissiona il lavoro; quando una parte è commissionata si ritiene di essere consegnata;
 - b. il momento in cui sono trascorsi otto giorni lavorativi dal giorno in cui Advantech notifica per iscritto al cliente che il lavoro è stato installato, completato/terminato e/o reso operativo, senza ricevere dal cliente entro questo periodo alcun commento o reclamo riguardante il lavoro, oppure se il cliente omette di richiedere la prova di accettazione da Advantech entro questo periodo di tempo. Advantech è autorizzata a richiedere altresì una prova di accettazione. Appena questa prova viene realizzata, con la cooperazione di ciascuna delle parti, Advantech presenterà un modulo di completamento al cliente su cui quest'ultimo può annotare i suoi risultati. I difetti minori e meno importanti che Advantech rettificherà quanto prima non costituiscono dei motivi per negare l'approvazione. In seguito alla consegna, la responsabilità di Advantech è limitata a qualsiasi difetto nascosto di responsabilità di Advantech, a patto che il cliente informi Advantech entro dieci giorni lavorativi dalla sua scoperta.

ARTICOLO 7: RISERVA DELLA PROPRIETA' E PEGNO

1. Tutte le consegne sono subordinate alla riserva della proprietà (diritto di ritenzione). Advantech conserva il diritto di proprietà degli articoli consegnati o da consegnare al cliente sotto qualunque contratto finché il cliente non effettua quanto segue:
 - a. provvede al pagamento del prezzo per intero per tutti gli articoli, più tutte le spese e gli interessi arretrati;
 - b. provvede al pagamento di tutti i debiti per intero che si riferiscono al lavoro eseguito o da eseguire da Advantech a suo favore, nel contesto dei contratti interessati,
 - c. provvede al pagamento di tutti i debiti che deve a Advantech a causa dell'incapacità di far fronte agli obblighi di cui sopra. Il cliente non può assolutamente utilizzare l'articolo soggetto alla riserva della proprietà come garanzia per rivendicazioni diverse da quelle di Advantech.
2. Le parti pattuiscono che verrà costituito un diritto di pegno a favore di Advantech su una proprietà mobile non registrata, che Advantech ottiene dal cliente, come garanzia per rivendicazioni che Advantech possiede o che otterrà, sul cliente, per qualunque motivo. Il diritto di pegno verrà costituito senza ulteriori formalità nel momento in cui Advantech prenderà possesso dell'articolo in questione.
3. Se una terza parte qualsiasi rivendica qualunque diritto su, o riguardante un articolo soggetto alla riserva della proprietà, oppure un articolo su cui il diritto di pegno viene costituito come specificato nel comma precedente, il cliente è obbligato ad informare tempestivamente questa terza parte del diritto di Advantech e ad informare Advantech senza indugio di questa questione.

ARTICOLO 8: FORZA MAGGIORE

In aggiunta a ciò che è ritenuto forza maggiore in Legge, si fa riferimento come tale anche alle seguenti situazioni: scioperi e/o malattia dei dipendenti di Advantech, inadempimento del contratto e/o forza maggiore da parte dei suoi fornitori, vettori o altri terzi implicati nel contratto, congestione del traffico, calamità naturale, guerra o misure governative di mobilitazione e di blocco, incendio ed altri incidenti nella sua società, nonché altre circostanze a causa delle quali non può

essere ragionevolmente preteso di continuare l'esecuzione del contratto o eseguirlo perciò completamente. In aggiunta, verrà ritenuto che la forza maggiore si sia verificata se può essere ragionevolmente supposto che l'ostacolo abbia reso definitivamente impossibile tutto o parte del contratto. Quindi, se si verifica la forza maggiore, ciascuna delle parti è autorizzata a risolvere il contratto completamente – almeno dove la forza maggiore è abbastanza sostanziale – o per quanto riguarda la parte su cui si riferisce la forza maggiore. Nell'ultimo caso, le parti saranno obbligate ad eseguire la parte non risolta del contratto. Il diritto di risoluzione del cliente come specificato nella frase precedente non verrà applicato qualora egli non abbia interesse in una risoluzione immediata, o interesse alcuno che possa essere ragionevolmente conseguito. A questo proposito, il cliente deve fornire a Advantech, se necessario, delle informazioni ed offrire dei motivi per qualunque risoluzione. Se viene presa la decisione di procedere con la risoluzione come annotato in questo articolo, nessuna delle parti dovrà il risarcimento all'altra in riferimento alla parte risolta del contratto.

ARTICOLO 9: CONTROLLO E RECLAMI

1. Il cliente è obbligato a controllare gli articoli forniti da Advantech/il servizio eseguito da Advantech immediatamente alla consegna per accertare la buona qualità, in quanto tale controllo è ragionevolmente possibile entro detto lasso di tempo, ed in ogni caso eseguire un controllo per accertare le quantità e qualsiasi difetto immediatamente visibile. Se il cliente desidera presentare reclamo a tal riguardo, deve darne comunicazione scritta che indichi a Advantech la natura del problema e redigere un verbale sulla bolla di consegna, entro quindici giorni lavorativi dalla consegna dell'articolo/servizio.
2. Con riserva delle disposizioni di comma 1 di questo articolo, i reclami presentati dal cliente saranno trattati sulla base della "Politica di Garanzia e Riparazione di Advantech Europe" (qui di seguito denominata "Politica"), che può essere trovata al seguente indirizzo internet:
In questo testo, il termine "garanzia" non implica altro che un difetto attribuibile.
3. In riferimento alla consegna in seguito al completamento del lavoro di montaggio/installazione/commissione, vanno applicate le disposizioni contenute nell'articolo 6.

4. L'ipotesi di un reclamo non libera il cliente dal suo obbligo di pagamento e non lo autorizza a posticipare alcun pagamento.

ARTICOLO 10: RESPONSABILITA'

1. Per prodotti differenti, Advantech impiega vari periodi di garanzia. Questi sono resi noti nella Politica a cui si fa riferimento nell'articolo 9, comma 2. Per prodotti compositi, come gli elaboratori, non c'è alcun periodo di garanzia per il prodotto nel suo insieme, ma solo periodi di garanzia concessi singolarmente per le parti componenti, come descritto nella Politica.
2. Se Advantech riconosce – il cui riconoscimento sarà sempre condizionante salve diverse pattuizioni – che può essere attribuito ad essa un difetto, è autorizzata ad informarne il cliente entro un ragionevole periodo di tempo, dopo che il cliente ha citato questo difetto:

- a. essa consegnerà/riconsegnerà ciò che manca a nessun costo aggiuntivo o:

- b. essa implementerà un'azione riparatrice a nessun costo aggiuntivo; le parti in sostituzione possono essere nuove o revisionate, a discrezione di Advantech, e le parti sostituite diventeranno proprietà di Advantech;

- c. esso rimborserà il prezzo di acquisto pagato.

Se Advantech agisce in un tempo ragionevole dopo che il cliente ha presentato reclamo, ciò significa che il contratto è stato soddisfatto correttamente ed il cliente non è autorizzato al risarcimento. Se Advantech rimborsa il prezzo di acquisto, ciò implica la risoluzione del contratto.

3. Advantech limita la sua responsabilità, senza badare alla sua natura, ad un massimale del prezzo pattuito per l'articolo/servizio in questione (escludendo IVA), salvo nel caso di negligenza o deliberata imprudenza, qualora si rivelasse in dovere di risarcire a qualsiasi titolo. Il risarcimento dovuto da Advantech sarà ridotto mediante un ragionevole compenso d'uso.
4. Advantech non ha responsabilità alcuna, e decadrà qualunque rivendicazione in riferimento ad un difetto presunto da parte di Advantech qualora il cliente realizzasse modifiche e/o adattamenti e/o riparazioni e/o manutenzione sul prodotto stesso, o avesse realizzato ciò, o qualora l'articolo consegnato non

venisse, o non fosse stato usato o trattato con cura in accordo alle istruzioni del produttore/manuale dell'utente appropriato o allegato, o venisse o fosse stato usato o trattato impropriamente o con incuria, o se l'articolo consegnato fosse usato o applicato per fini diversi da quelli intesi – incluso le situazioni in cui il prodotto è usato in associazione con qualsiasi prodotto o software non fornito da Advantech mentre il prodotto stesso fornito da Advantech è in conformità con il contratto – o qualora l'articolo consegnato venisse o fosse stato usato in un modo che Advantech non avrebbe potuto ragionevolmente prevedere, o fosse stato prodotto in accordo alle istruzioni del cliente e questo avesse avuto un rapporto con il danno che si è presentato. Advantech non è responsabile del danno che si presenta come conseguenza del normale logoramento del prodotto che ha fornito. Se e in quanto le disposizioni di questo comma contrastano con le disposizioni della Politica a cui si fa riferimento nell'articolo 9, comma 2, e questa Politica si applica tra le parti, prevarranno le disposizioni della Politica.

5. Contrariamente alle disposizioni di cui sopra, la seguente si applica: qualora venisse dimostrato che Advantech appartiene ad una industria in cui la standardizzazione dei contratti mediante condizioni generali con prescrizioni/eccezioni che si attengono alla responsabilità è un fatto normale, e Advantech conclude il contratto in questa industria, o qualora Advantech concludesse il contratto con una società da un'altra industria regolarmente implicata con l'industria in cui Advantech opera, ed al cui interno è presente anche la standardizzazione specificata, Advantech non sarà responsabile, data circostanza alcuna, per (gravi) difetti causati da persone del suo impiego che non appartengono alla direzione.
6. La responsabilità è accettata solo per comunicazione data da Advantech, fino all'importo massimo a cui si fa riferimento in questo articolo, se:
 - Advantech ha ricevuto tutte le informazioni attinenti, sia sollecitate che non sollecitate, dalla controparte, e
 - Advantech ha dato specificatamente una comunicazione concepita e calcolata sulla base della situazione in questione, e
 - il cliente può dimostrare che la comunicazione di Advantech è stata seguita per intero e che non ha portato al risultato che Advantech aveva promesso.

7. Ai fini di questo articolo anche l'azione illecita è considerata un difetto attribuibile. Va compreso che "garanzia" indica un difetto attribuibile.

ARTICOLO 11: LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1. La legge olandese si applica a tutti i contratti stipulati da Advantech ad esclusione, se le sue condizioni sono in contrasto con il Trattato delle Nazioni Unite sui contratti di acquisto internazionali che si riferiscono ai beni mobili.
2. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra Advantech ed il cliente, e a cui si applicano queste condizioni generali, salvo che prevalgano condizioni imperative della legge, saranno sottoposte al giudizio del Foro di Breda, Paesi Bassi, con riserva del diritto di Advantech di sottoporre il procedimento legale contro il cliente all'attenzione di un altro tribunale con diverse competenze.

Versione: ... Agosto 2004